



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 882 / 2016

Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

Oggetto: DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA IN DATA 17/02/2016 AL NUMERO DI PROTOCOLLO 13389 DEL 17/02/2016 PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE DI VONGOLE AL DI FUORI DELLE AREE ASSEGNATE IN CONCESSIONE.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della L. 56/2014, il quale:
 - a) al comma 16 stabilisce, tra l'altro, che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - b) al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - c) al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- iii. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- iv. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", in particolare:
 - a) l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura;
 - b) l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
- v. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

- vi. la D.G.R. n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 19/1998 e in particolare stabilisce che i regolamenti provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;
- vii. l'art. 17 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, che attribuisce al dirigente responsabile dell'ufficio competente il rilascio dell'autorizzazione per la pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con disposizione di servizio n. 1/2015 del 30 novembre 2015 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi;

premesse che:

- i. con determinazione dirigenziale n. 2006/00390 del 24 febbraio 2006 sono stati definiti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione, nonché le modalità di esercizio della pesca e i criteri per eventuali sospensioni dell'autorizzazione stessa ovvero per interdizioni all'esercizio dell'attività;
- ii. con determinazione dirigenziale n. 2013/3220 del 14/10/2013 sono stati modificati i requisiti per il rilascio della suddetta autorizzazione, particolarmente in riferimento alla disponibilità, da parte del richiedente, di idonea unità da pesca;
- iii. con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale n. 15/20015 del 20/05/2015 è stato approvato il Piano per la gestione delle risorse aliutiche delle lagune della provincia di Venezia che all'Azione A3-R prevede a sua volta dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale di vongole con rastrello manuale al di fuori delle aree assegnate in concessione;

vista l'istanza presentata in data 17/02/2016, acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 13389/2016 del 17/02/2016, con la quale il sig. [Omissis..] chiede il rilascio dell'autorizzazione per la pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione per venericoltura;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota del 01/03/2016, prot. n. 18027 del 02/03/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

verificato che il sig. [Omissis.], non ha dato dimostrazione di avere la disponibilità di un'unità da pesca con le caratteristiche previste dal punto 1 della determinazione dirigenziale n. 3220/2013 del 14/10/2013;

preso atto che il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria ha proposto il rigetto dell'istanza;

dato atto che:

- i. il responsabile del procedimento, con la medesima nota sopra citata di avvio del procedimento, prot. n. 18027 del 02/03/2016, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:
 - A. l'interessato ha dichiarato nell'istanza di utilizzare l'imbarcazione targata RV06070, avente stazza lorda di tonnellate 7,17, che non risulta inclusa negli elenchi degli addetti alla venericoltura formati dalla società G.R.A.L.;
 - B. l'impiego di tale unità da pesca contrasta con la disciplina stabilita dalla determinazione dirigenziale n. 2013/3220 del 14/10/2013. La determinazione citata prevede infatti che il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente, di avere disponibilità di un'unità rientrante in una delle seguenti categorie:
 - a) unità da pesca con stazza lorda inferiore alle 4 tonnellate;
 - b) unità da pesca incluse negli elenchi degli addetti alla venericoltura formati dalla società GRAL;
 - C. anche la disciplina prevista dall'Azione A3-R del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia prevede analogo requisito, riducendo anzi a 3 tonnellate la stazza lorda massima per le unità da pesca non incluse negli elenchi degli addetti alla venericoltura della società GRAL;
- ii. il sig. [Omissis.] non ha presentato osservazioni nel termine assegnato di dieci giorni;

dato atto che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e sul dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 12 giorni, tenuto conto delle sospensioni e delle interruzioni previste dalla L. 241/1990, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina:

<http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>;

DETERMINA

1. di rigettare l'istanza del sig. [Omissis.], di autorizzazione per la pesca professionale di vongole al di fuori delle aree assegnate in concessione per venericoltura, acquisita al protocollo dell'Ente con numero 13389/2016.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Città metropolitana di Venezia, in bollo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente